




# PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

## LEGGE 162/14

### LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO



*A cura della Commissione “Negoziazione assistita “ dell’ Ordine degli Avvocati di Rovigo con gli Avvocati Laura Massaro, Cristina Guasti , Emanuela Duo’, presieduta dall’ Avv. Giampietro Berti . Con la collaborazione di AIAF Rovigo nella persona dell’Avvocato Vanda Maria Ghirelli per la redazione dei modelli di convenzione.*

*Testo elaborato d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo quanto alle prassi procedurali ivi indicate*





## Presentazione

*Innovando rispetto alla disciplina della mediazione l'articolo 6 del decreto legge 132/14 convertito in legge 162/14 ha introdotto nell'ordinamento la soluzione negoziale e "degiurisdizionale" delle controversie in materia di separazione o divorzio, consentendo che attraverso la negoziazione assistita i coniugi possano procedere alla separazione o allo scioglimento del matrimonio, a condizione che le parti siano assistite ciascuna da un avvocato.*

*Il procedimento di negoziazione assistita costituisce, nelle intenzioni del legislatore, un importante strumento di deflazione delle controversie.*

*E' difficile prevedere se l'obiettivo sarà raggiunto.*

*Certo è che la nuova disciplina esalta, come mai si era fatto in passato, il ruolo dell'Avvocatura, attribuendo ai legali la possibilità di provocare direttamente la formazione di un titolo avente effetti del tutto uguali a quelli di una decisione dell'Autorità Giudicante.*

*Il presente lavoro - dal taglio pratico e destinato ai locali operatori del diritto - nasce da un'idea dell'Avv. Laura Massaro, idea estesa alle colleghe Emanuela Duò, Cristina Guasti, Vanda Maria Ghirelli e alla sezione rodigina dell'AIAF.*

*L'impegno delle colleghe ha portato così alla predisposizione del commento alla legge 162/14 (commento completato da formule e modelli).*

*Alle colleghe e alla locale sezione dell'AIAF vanno quindi i ringraziamenti del COA ed i miei personali per il prezioso lavoro svolto.*

*Un sentito ringraziamento, infine, va alla Procura della Repubblica di Rovigo nella persona del Procuratore Capo, Dott. Carmelo Ruberto, che ha subito appoggiato l'iniziativa offrendo la massima collaborazione per la realizzazione del progetto.*

*Buon lavoro a tutti.*

*Il Presidente*

*Avv. Giampietro Berti*

## INDICE

### Parte Prima *“La normativa di riferimento”* :

- DL 132/14 CONVERTITO IN Legge 162/14 IN PARTICOLARE ARTICOLI 6 E 12
- CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N 6/2015 DEL 24.04.2015

### Parte Seconda *“L'Applicazione e la documentazione necessaria” note pratiche*

### Parte terza: *“gli adempimenti normativi e deontologici per gli Avvocati”*

### Parte quarta *“La modulistica”* :

- BOZZA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE CON FIGLI MINORI
- BOZZA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE SENZA MINORI
- LETTERA DI TRASMISSIONE ALLA PROCURA
- LETTERA DI INVITO
- MODULI CNF PER LA TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE



**Parte Prima “La normativa di riferimento” :**

di seguito gli estratti del DL convertito con l. 162/14, norma di riferimento per l'argomento di cui si tratta:

**Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati**

*1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.*

**2. La convenzione di negoziazione deve precisare:**

*a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;*

*b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. 3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.<sup>1</sup> Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.*

*È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.*

**Art. 5. Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione**

*1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.*

*2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

*2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.*

*3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*

---

<sup>1</sup> La circolare n. 6/15 del 24.04.2015 ha chiarito che nella negoziazione assistita che riguardi il diritto di famiglia, gli Avvocati debbono essere almeno uno per parte

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile".

**Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio**

**1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.**

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio».

#### **Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza**

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

**2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.**

**3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.**

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.

#### **Art. 11. Raccolta dei dati**

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, **ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.**

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

**Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile**

1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti

*dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;  
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»*

*6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».*

*7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Servizi Demografici  
Prot. Uscita del 24/04/2015  
Numero: **0001307**  
Classifica: 15100.area 3



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Roma, 24 aprile 2015

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA **LORO SEDI**
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **TRENTO**
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **BOLZANO**
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura **AOSTA**
  
- e, per conoscenza:
  
- AL COMMISSARIO DELLO STATO  
PER LA REGIONE SICILIANA **90100 PALERMO**
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  
PER LA REGIONE SARDEGNA **09124 CAGLIARI**
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie **ROMA**
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA **ROMA**
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA **ROMA**
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO **SEDE**
- ALL'ANCI **ROMA**
- ALL'ANUSCA **CASTEL S.PIETRO TERME (BO)**
  
- ALLA DeA – Demografici Associati **CASCINA (PI)**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

## CIRCOLARE N. 6/15

**OGGETTO:** Articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 – Chiarimenti applicativi.

Con circolari ministeriali n. 16 del 1° ottobre 2014 e n. 19 del 28 novembre 2014 sono state emanate le prime indicazioni in merito agli adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n.162, che hanno introdotto importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, finalizzate alla semplificazione delle relative procedure.

In sede di applicazione di tali nuove disposizioni normative, sono emerse difficoltà interpretative da parte degli ufficiali dello stato civile in ragione della diversificata casistica, che ha evidenziato fattispecie non sempre esattamente riconducibili all'ambito oggettivo definito con gli indirizzi diramati.

L'eventualità che possa essere pregiudicata l'uniforme ed omogenea applicazione sul piano nazionale delle nuove norme, suggerisce la necessità di ulteriori puntualizzazioni che vengono ora svolte, tenuto anche conto di mirati approfondimenti condotti con il Ministero della Giustizia.

Premesso quanto innanzi, si vanno ad esporre le nuove e specifiche indicazioni concernenti le principali problematiche interpretative che hanno anche formato oggetto di quesiti inoltrati a questa Direzione Centrale.

### **1. Applicabilità dell'istituto di cui all'art. 12 nei casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei coniugi.**

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge in esame, in forza della quale è escluso il ricorso all'istituto in presenza di figli minori, di figli maggiorenni



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento di cui al citato articolo 12 in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono all'ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell'articolo.

Non osta, invece, l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.

Ne consegue che, il termine "figlio" ove ricorra nelle formule approvate con decreto del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai *figli comuni dei coniugi richiedenti*.

## **2. Ambito di applicazione dell'articolo 12 con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo periodo (patti di trasferimento patrimoniale).**

Stante la complessità nonché la varietà delle fattispecie riconducibili all'istituto sopra rubricato, appare opportuno rivisitare l'orientamento già espresso con la citata circolare n. 19/2014

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge in esame, vieta espressamente che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un *obbligo di pagamento* di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un *rapporto obbligatorio* che non produce *effetti traslativi* su di un bene determinato preclusi dalla norma.

Al riguardo, appare opportuno precisare che l'ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.

Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

### **3. Decorrenza del termine entro cui l'avvocato della parte deve trasmettere l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6.**

In relazione a quanto rappresentato con la circolare ministeriale n. 16/14, appare utile specificare che il termine dei 10 giorni entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia dell'accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria (in forza del principio generale, di cui all'art. 136 c.p.c., per cui tutti i provvedimenti resi fuori udienza devono essere portati a conoscenza delle parti mediante comunicazione).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

#### **4. Possibilità che le parti della convenzione di cui all'art. 6 si avvalgono del medesimo avvocato.**

Il dato letterale della disposizione normativa, secondo cui, in materia di separazione e di divorzio, la convenzione di negoziazione è conclusa con l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" preclude l'interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato.

A tal proposito, appare utile chiarire che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.

La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di cui al punto 3.

~~~~~

Si pregano le SS.LL. di comunicare, con ogni consentita urgenza, il contenuto della presente circolare ai Sigg. Sindaci, ai fini dell'esatta osservanza della normativa in riferimento.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Torreco)

*Torreco*

## Parte Seconda “ L’Applicazione e la documentazione necessaria “ note pratiche

A ) condizioni

B) documentazione richiesta e ufficio di presentazione

C ) rilascio del provvedimento P.M.

D ) contributo unificato ed il periodo feriale

*Si precisa che è competente territorialmente la procura della Repubblica presso il Tribunale che sarebbe competente in caso di ricorso per la separazione consensuale, per il divorzio congiunto e per le relative modifiche.*

### A) Condizioni

Dopo aver ricordato che, ai sensi del comma 1 dell’art. 6, L 162/14, **l’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte,**

Gli avvocati devono dare espressamente atto:

1. di aver tentato di conciliare le parti;
2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
3. di averle informate dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori ( nei casi riguardanti la presenza di figli minori);
4. di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti;
5. di aver rispettato i termini di legge per l’esperimento della negoziazione assistita con decorso dei termini minimi e massimi (anche se prorogati);
6. **di aver provveduto all’invio della lettera di invito con autografia della predetta da parte del cliente e poi del difensore;**

Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell’art. 5, co. 2:

1. l’autenticità delle firme;
2. la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico;

**ATTENZIONE:** nell’ipotesi in cui la convezione di negoziazione assistita contenga un atto soggetto a trascrizione , al fine di procedere al predetto incombente, **l’autentica deve avvenire a mezzo di pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In questo caso l’accordo in originale sarà conservato presso il Notaio che ha autenticato le sottoscrizioni , mentre ai fini del rilascio dei provvedimenti da parte della Procura sarà sufficiente la presentazione di una copia autentica dell’accordo , a firma dello stesso pubblico ufficiale.**

## B) Documentazione

Ai fini della presentazione all'Ufficio si ricorda che la convenzione va inoltrata alla stanza 5 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo allegando:

originale della convezione (che verrà restituito corredato di nulla osta/autorizzazione) e una copia della stessa ad uso dell'ufficio . In caso di rilascio di copia con timbro di deposito uso studio è dovuta la marca da 3,68 .

La Procura NON rilascia copie conformi dell'accordo poiché per uso trascrizione/iscrizione presso il Comune di riferimento è l'avvocato che provvede direttamente alla predisposizione di una copia autentica estratta dall'UNICO originale che rimarrà in Suo possesso.

Unitamente all'accordo dovranno essere prodotti già fascicolati i seguenti documenti:

*-copia documento d'identità e codice fiscale;*

*-certificato di residenza e stato famiglia in copia conforme;*

*-copia atto di matrimonio in copia conforme;*

*-copia dichiarazione dei redditi di entrambi relative agli ultimi tre anni;*

*-copia ultime tre buste paga dei coniugi ( ove presenti);*

*-copia lettera di invito ;*

*( in caso di divorzio: copia autentica del provvedimento di separazione –omologa, sentenza o convenzione di negoziazione-)*

L'accordo, inoltre dovrà essere corredato dalla lettera di trasmissione, contenente gli estremi dell'atto, i riferimenti delle parti e degli Avvocati ai fini della comunicazione del provvedimento autorizzativo.

**Nb è necessario predisporre una copia del fascicolo dei documenti che rimanga ad uso dell'ufficio.**

**In caso di modifica delle condizioni** Per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio l'accordo deve essere corredato dalle copie autentiche dei provvedimenti contenenti gli accordi precedenti (provvedimenti giudiziari o accordi sottoscritti mediante negoziazione assistita o di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile).

La Procura presso il Tribunale di Rovigo ritiene necessaria l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni in parallelo a quanto previsto in sede di deposito di ricorso ordinario, unitamente alle ultime tre buste paga dei coniugi, ove presenti, al fine di meglio verificare la situazione economica, aggiornata alla data di presentazione della convezione.

Circa l'incapacità dei figli maggiorenni va detto che Secondo la circolare ministeriale n. 19 del 28 novembre 2014, rilevano le sole incapacità dichiarate, quali l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno, con esclusione quindi delle incapacità naturali.

Nei casi di figli portatori di handicap gravi ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3, e di figli incapaci dichiarati, all'accordo deve essere allegata la relativa documentazione sanitaria e / o inerente i provvedimenti assunti a tutela degli stessi.

### C) Rilascio del provvedimento

La Procura della Repubblica in persona del Procuratore Capo o suo delegato, provvederà al rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione nel termine di **giorni quindici decorrenti dalla data di deposito della domanda**, comunicando via pec, fax o telefonicamente all'avvocato all'uopo delegato di provvedere al ritiro dell'atto, . Si fa presente al riguardo che, **dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorreranno dalla data di RITIRO DELL'ORIGINALE e pertanto è opportuno verificare che l'operatore della Procura apponga una sigla o un timbro attestante la data del ritiro.**

### D) Contributo unificato - Periodo feriale

Al momento non viene richiesto il versamento di alcun contributo e la procedura non è soggetta alla sospensione feriale dei termini

#### **LA COPIA AUTENTICA**

L'articolo 2 comma 3 prevede che la copia da inviarsi all'Ufficiale di Stato Civile **sia autenticata dallo stesso Avvocato che provvede alla trasmissione.** Tuttavia, pur ritenendo auspicabile seguire letteralmente la norma apponendo direttamente l'autentica, si ritiene comunque percorribile la possibilità di rivolgersi al Notaio o all'Ufficio di Stato con marca da 16 Euro.

### **Parte terza: “ gli adempimenti normativi e deontologici per gli Avvocati”**

**Entro i dieci giorni decorrenti dalla data di ritiro del provvedimento autorizzativo**, l'avvocato<sup>2</sup> dovrà depositare una copia dell'accordo munito di nulla osta o autorizzazione del P.M. **ed autenticata a cura del medesimo difensore**<sup>3</sup> presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

Il deposito potrà sicuramente essere effettuato a mani e in formato cartaceo ; molti uffici comunali sono già in grado di riceverlo a mezzo PEC e in formato digitale ( con firma digitale), si consiglia di prendere preliminarmente contatti con l'Ufficio per conoscere le modalità operative prescelte dall'Ente.

In ogni caso, **il deposito va accompagnato dalla compilazione dei moduli di trasmissione forniti dal CNF ( vedasi parte quarta)**

La sanzione amministrativa per l'avvocato in caso di inottemperanza al termine va dai 2.000,00 ai 10.000,00 euro.

*Ai fini statistici, “i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati”.*

**Per l'Ordine di Rovigo, tale invio potrà essere effettuato a mezzo pec all'indirizzo**

**ord.avvocatirovigo@pec.it.**

**Si ricorda che ex articolo 5 comma 4 legge 162/14 costituisce illecito deontologico impugnare un accordo alla cui redazione l'avvocato ha partecipato e che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, il difensore è parimenti tenuto alla riservatezza.**

Poiché peraltro ex articolo 2 comma 7 della legge 162/14 è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita e , pur ritenendo che detta informativa attenga più strettamente alle materia per cui la negoziazione è questione di procedibilità, **si consiglia a tutela dell'operato professionale, di fornire la predetta informativa e di registrare la volontà del cliente di non avvalersene.**

Per la conservazione dell'unico originale è consigliabile che le parti stipolino **una clausola ad hoc all'interno della convezione , stabilendo che la stessa sia trattenuta presso lo Studio di uno degli Avvocati partecipanti alla convenzione o presso un Notaio ed altresì indicando le modalità di rilascio di copie autentiche della stessa.**

---

<sup>2</sup> La circolare 6/15 precisa che è sufficiente l'invio DA PARTE DI UNO SOLO DEGLI AVVOCATI delegato all'incombente all'interno della convezione

<sup>3</sup> Verificare che al momento del ritiro dell'originale l'operatore della Procura apponga timbro o sigla di attestazione in calce indicante la DATA

## Parte quarta “ La modulistica”

### BOZZA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE CON FIGLI MINORI

#### ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE, EX ARTICOLO 6, COMMA 2 SECONDA PARTE, DELLA LEGGE N. 162/2014 RAGGIUNTO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

#### TRA

sig. <...>, nato a <...> il <...> e residente in <...> in via <...>, C.F. <...>, di professione <...> assistito, giusto l'articolo 6 della legge n. 162/14 ai fini del presente atto dall'avvocato <...> con Studio in ..... pec....., da una parte

#### E

La sig.ra <...>, nata a <...> il <...> e residente in <...>, in <...>, C.F. <...> di professione <...>, assistita, giusto l'articolo 6 del DI 132/2014, ai fini del presente atto dall'avvocato <...>, con Studio in ..... pec..... dall'altra

#### Premesso

-Le parti, debitamente informate in merito, si sono liberamente determinate a pervenire alla loro separazione personale consensuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge n. 162 /2014, e a tal fine hanno conferito mandato ai predetti legali, avv. <...> e <...>, incaricando gli stessi di fornire idonea assistenza nel corso della negoziazione, propedeutica all'accordo separativo, impegnandosi a cooperare, tra loro, con buona fede, lealtà, correttezza, trasparenza e riservatezza che devono ispirare l'intero percorso di negoziazione assistita;

-Le parti si sono pertanto consapevolmente e reciprocamente impegnate ad evitare atteggiamenti volti a coartare la volontà dell'altra parte ,condividendo tutte le informazioni rilevanti che potevano influenzare le scelte dell'altro in modo tempestivo e completo , aggiornandole prontamente in ipotesi di sopravvenuti cambiamenti;

-le parti hanno concordato che nell'intrapreso percorso di negoziazione assistita, le comunicazioni , le informazioni e i documenti esibiti /utilizzati ai fini del procedimento sono coperti dall'obbligo di riservatezza e come tali vanno considerati non divulgabili;

-le parti hanno altresì preso atto che la negoziazione assistita è un metodo non contenzioso di risoluzione delle controversie e , nella materia di cui al presente accordo, non costituisce questione di procedibilità della domanda ma mera facoltà;

*Tanto premesso , da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, viene specificato quanto segue:*

- Le parti dichiarano di aver contratto matrimonio ( concordatario/civile) .in <...> in data <...> atto n. .... parte.... Serie....., optando per il regime patrimoniale della .....dei beni.

- dall'unione sono nati i figli ..... minori di età e non autosufficienti , dovendosi pertanto applicare

la seconda parte dell'articolo 6, num. 2 della legge 162//2014.

- i coniugi hanno costituito la loro casa familiare in <...> in via <...> in immobile .....( specificare il titolo dell'occupazione);

- a seguito di contrasti e divergenze caratteriali .....le parti hanno maturato la decisione di formalizzare la loro separazione personale;

- le parti si sono impegnate a giungere ad una soluzione concordata che soddisfacesse gli interessi di entrambi, ponendo al centro delle loro decisioni il benessere dei figli , privilegiando la continuità di rapporto di questi ultimi con i genitori e le rispettive famiglie di origine;

Tutto ciò premesso, i Signori....., con la presenza dei rispettivi legali, hanno posto in essere la negoziazione assistita richiesta dalla norma surrichiamata, giungendo a sottoscrivere il seguente

### **Accordo di separazione personale, ex articolo 6, comma 2 prima parte, del DL nr. 162/2014**

I sottoscritti :

- posto l'esito negativo del tentativo di conciliazione, promosso dai rispettivi Avvocati nel corso della negoziazione assistita;

- maturata la personale riflessione di addivenire alla separazione , anche a mezzo del consulto con gli Avvocati patrocinatori, in diverse sessioni di appuntamento, temporalmente avvenute nel rispetto dei termini minimo e massimo stabiliti dalla Legge 162/14;

-tenuto conto della lettera di invito ad aderire alla negoziazione spedita a cura della parte..... (marito/moglie) in data.....e ricevuta in data.....

-informati della possibilità di esperire la mediazione familiare;

-avvisati dell'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori ex art. 6.n. 3 l. 162/14 e art 337 ter c.c.;

-ammoniti circa le responsabilità che essi assumono in sede civile e penale circa la veridicità delle informazioni rese ai difensori ed in ordine alla documentazione prodotta;

**dichiarano a tutti gli effetti di legge di volersi separare e che la loro separazione personale di natura consensuale, è concordata secondo le seguenti**

#### **CONDIZIONI**

Fac simile condizioni

a) *i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;*

b) *la casa coniugale sita in <...> in via <...> viene concordemente lasciata alla sig.ra <...>;*

c) *affido condiviso dei figli minori..... (specificare condizioni dell'affido, giorni di visita a ripartizioni varie)*

c) *il marito sig. <...> si impegna, alla luce della maggior disponibilità di reddito, a versare, in favore*

della moglie, l'importo di € <...> mensili, con bonifico bancario entro.....; su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo separativo;

d) quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi si danno atto .....

e) **BREVE RELAZIONE SULLA FAMIGLIA:** ( *precisare che convenzione risponde alle esigenze di tutela dei figli minori . Precisare altresì' gli aspetti specifici del caso di specie anche per quanto riguarda gli obblighi di frequentazione di cui all'articolo 6 n. 3 l. 162/14 e 337 ter cc.*

**La relazione deve contenere elementi esaustivi che consentano la verifica delle condizioni raggiunte e le motivazioni che hanno portato le parti a determinarsi in tal senso , con particolare riferimento alle decisioni di natura economica )**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2 prima parte della Legge 162/2014 si conviene tra le parti che sia onere dell'Avv. .... provvedere a trasmettere copia del presente accordo, sottoscritto ed autenticato nelle firme, al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di Rovigo , competente per territorio, per il rilascio della relativa autorizzazione;

Alla ricezione dell'autorizzazione, l' Avvocato <sup>4</sup>..... al tal fine autorizzato e delegato per l'espletamento dell'incombente, si impegna, sotto le comminatorie di cui al punto 4 dell'art. 6 della legge 162/14, alla trasmissione dell'accordo di negoziazione e della relativa autorizzazione, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune di....., nel quale il matrimonio è stato iscritto/trascritto, a mezzo di copia conforme del presente accordo, anche autenticata a mezzo di firma digitale ed inviata al predetto Ente a mezzo pec o con le modalità che l'Ente stesso dovesse richiedere.

Le parti sono rese edotte che il presente accordo costituisce titolo esecutivo, idoneo all'iscrizione ipotecaria , precisando altresì che questo originale, corredato di autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, sarà conservato presso lo Studio .....che provvederà al rilascio di copia conforme con autenticazione dell'Avvocato o del Notaio per gli usi di legge.

Gli avvocati .....dichiarano, inoltre, che il presente accordo di separazione consensuale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 162/2014.

Ai fini della corretta istaurazione della procedura, le parti provvedono ad allegare contestualmente alla sottoscrizione , anche ai fini della trasmissione di questo Accordo alla competente Procura della Repubblica , i seguenti documenti:

-copia documento d'identità e codice fiscale;

-certificato di residenza e stato famiglia in copia conforme;

-copia atto di matrimonio in copia conforme;

-copia dichiarazione dei redditi di entrambi relative agli ultimi tre anni;

-copia ultime tre buste paga dei coniugi ( ove presenti);

---

<sup>4</sup> Al momento della redazione del presente vademecum è stata emanata la circolare n. 6/15 del 24.04.2015 a cura del Ministero dell'Interno che precisa come sia sufficiente la trasmissione dell'accordo separativo a cura di UNO SOLO DEGLI AVVOCATI che hanno assistito i coniugi nella procedura. In precedenza, nell'assenza di formale interpretazione , la norma era intesa nel senso che ENTRAMBI gli Avvocati avrebbero dovuto provvedere a tale incombenza.

Sig. <...>

Sig.ra <...>

Avv. <...> anche per autentica della firma del sig. <...>

Avv. <...> anche per autentica della firma della sig. <...>

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 162/14 l'Avvocato....., si impegna alla trasmissione di copia del presente accordo all'Ordine degli Avvocati di....., quale Ordine presso cui risulta iscritto il suddetto professionista

Avv.....

**BOZZA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE SENZA FIGLI MINORI**

**ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE, EX ARTICOLO 6, COMMA 2 PRIMA PARTE, DELLA LEGGE 162/2014 RAGGIUNTO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

**TRA**

sig. <...>, nato a <...> il <...> e residente in <...> in via <...>, C.F. <...>, di professione <...> assistito, giusto l'articolo 6 della legge n. 162/14 ai fini del presente atto dall'avvocato <...> con Studio in ..... pec....., da una parte

**E**

La sig.ra <...>, nata a <...> il <...> e residente in <...>, in <...>, C.F. <...> di professione <...>, assistita, giusto l'articolo 6 della 162/2014, ai fini del presente atto dall'avvocato <...>, con Studio in ..... pec..... dall'altra

**Premesso**

Le parti, debitamente informate in merito, si sono liberamente determinate a pervenire alla loro separazione personale consensuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge n. 162 /2014, e a tal fine hanno conferito mandato ai predetti legali, avv. <...> e <...>, incaricando gli stessi di fornire idonea assistenza nel corso della negoziazione, propedeutica all'accordo separativo, impegnandosi a cooperare, tra loro, con buona fede, lealtà, correttezza, trasparenza e riservatezza che devono ispirare l'intero percorso di negoziazione assistita;

-Le parti si sono pertanto consapevolmente e reciprocamente impegnate ad evitare atteggiamenti volti a coartare la volontà dell'altra parte ,condividendo tutte le informazioni rilevanti che potevano influenzare le scelte dell'altro in modo tempestivo e completo , aggiornandole prontamente in ipotesi di sopravvenuti cambiamenti;

-le parti hanno concordato che nell'intrapreso percorso di negoziazione assistita, le comunicazioni , le informazioni e i documenti esibiti /utilizzati ai fini del procedimento sono coperti dall'obbligo di riservatezza e come tali vanno considerati non divulgabili;

-le parti hanno altresì preso atto che la negoziazione assistita è un metodo non contenzioso di risoluzione delle controversie e , nella materia di cui al presente accordo, non costituisce questione di procedibilità della domanda ma mera facoltà;

*Tanto premesso , da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, viene specificato quanto segue:*

- Le parti dichiarano di aver contratto matrimonio ( concordatario/civile) .in <...> in data <...> atto n. .... parte.... Serie....., optando per il regime patrimoniale della .....dei beni.

- dall'unione non sono nati figli e pertanto si applica la prima parte dell'articolo 6, num. 2 della legge 162//2014.

- i coniugi hanno costituito la loro casa familiare in <...> in via <...> in immobile .....( specificare il titolo dell'occupazione);

- a seguito di contrasti e divergenze caratteriali .....le parti hanno maturato la decisione di formalizzare la loro separazione personale;

- le parti si sono quindi impegnate a giungere ad una soluzione concordata che soddisfacesse gli interessi di entrambi;

Tutto ciò premesso, i Signori....., con la presenza dei rispettivi legali, hanno posto in essere la negoziazione assistita richiesta dalla norma surrichiamata, giungendo a sottoscrivere il seguente

### **Accordo di separazione personale, ex articolo 6, comma 2 prima parte, della legge nr. 162/2014**

I sottoscritti :

- posto l'esito negativo del tentativo di conciliazione, promosso dai rispettivi Avvocati nel corso della negoziazione assistita;

- maturata la personale riflessione di addivenire alla separazione , anche a mezzo del consulto con gli Avvocati patrocinatori, in diverse sessioni di appuntamento, temporalmente avvenute nel rispetto dei termini minimo e massimo stabiliti dalla Legge 162/14;

-tenuto conto della lettera di invito ad aderire alla negoziazione spedita a cura della parte..... (marito/moglie) in data.....e ricevuta in data.....

-ammoniti circa le responsabilità che essi assumono in sede civile e penale circa la veridicità delle informazioni rese ai difensori ed in ordine alla documentazione prodotta;

**dichiarano a tutti gli effetti di legge di volersi separare e che la loro separazione personale di natura consensuale, è concordata secondo le seguenti**

#### **CONDIZIONI**

Fac simile condizioni

a) *i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;*

b) *la casa coniugale sita in <...> in via <...> viene.....*

c) *quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi si danno atto .....*

d) *BREVE RELAZIONE SULLA FAMIGLIA: ( Precisare gli aspetti specifici del caso anche per quanto riguarda le condizioni concordate e le motivazioni che hanno portato le parti a determinarsi in tal senso , con particolare riferimento alle decisioni di natura economica ove ve ne fossero )*

Alla ricezione dell'autorizzazione, l' Avvocato <sup>5</sup>..... al tal fine autorizzato e delegato per

<sup>5</sup> Al momento della redazione del presente vademecum è stata emanata la circolare n. 6/15 del 24.04.2015 a cura del Ministero dell'Interno che precisa come sia sufficiente la trasmissione dell'accordo separativo a cura di UNO SOLO DEGLI AVVOCATI che hanno assistito i coniugi nella procedura. In precedenza, nell'assenza di formale interpretazione , la norma era intesa nel senso che ENTRAMBI gli Avvocati avrebbero dovuto provvedere a tale incombente.

l'espletamento dell'incombente, si impegna, sotto le comminatorie di cui al punto 4 dell'art. 6 della legge 162/14, alla trasmissione dell'accordo di negoziazione e del relativo nulla osta, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune di....., nel quale il matrimonio è stato iscritto/trascritto, a mezzo di copia conforme del presente accordo, anche autenticata a mezzo di firma digitale ed inviata al predetto Ente a mezzo pec o con le modalità che l'Ente stesso dovesse richiedere.

Le parti sono rese edotte che il presente accordo costituisce titolo esecutivo, idoneo all'iscrizione ipotecaria, precisando altresì che questo originale, corredato di autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, sarà conservato presso lo Studio .....che provvederà al rilascio di copia conforme con autenticazione dell'Avvocato o del Notaio per gli usi di legge.

Gli avvocati .....dichiarano, inoltre, che il presente accordo di separazione consensuale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 162/2014.

Ai fini della corretta instaurazione della procedura, le parti provvedono ad allegare contestualmente alla sottoscrizione, anche ai fini della trasmissione di questo Accordo alla competente Procura della Repubblica, i seguenti documenti:

*-copia documento d'identità e codice fiscale;*

*-certificato di residenza e stato famiglia in copia conforme;*

*-copia atto di matrimonio in copia conforme;*

*-copia dichiarazione dei redditi di entrambi relative agli ultimi tre anni;*

*-copia ultime tre buste paga dei coniugi ( ove presenti);*

Sig. <...>

Sig.ra <...>

Avv. <...> anche per autentica della firma del sig. <...>

Avv. <...> anche per autentica della firma della sig. <...>

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 162/14 l'Avvocato....., si impegna alla trasmissione di copia del presente accordo all'Ordine degli Avvocati di Rovigo, quale Ordine presso cui risulta iscritto il suddetto professionista

Avv.....

## LETTERA DI TRASMISSIONE ALLA PROCURA

### Trasmissione di copia autenticata dell'atto al Sig. Procuratore della Repubblica per gli affari Civili presso il Tribunale di Rovigo

Io sottoscritto Avv. ....vista la delega in tal senso di cui agli atti, trasmetto al Sig. Procuratore della Repubblica per gli affari civili del Tribunale di Rovigo , presso la sua sede in Rovigo, in via Verdi n. 2, originale dell'accordo per la separazione consensuale, a seguito di negoziazione assistita intervenuto in data ....., tra i sig.ri .....contenente le certificazioni richieste dall'articolo 5 della legge 162/14 , autenticata dai rispettivi legali con autografa sottoscrizione, con espressa richiesta di ricevere comunicazione del rilascio del relativo nulla osta/autorizzazione a mezzo fax al numero .....o via pec all' indirizzo .....

<...>, <...>

Avv. <...>

**LETTERA DI INVITO**

li .....

Preg.mo sig.

.....  
.....

Racc.a.r.

Con la presente la sig.ra.....nata a.....il.....e residente a.....C.F.:..... rivolta alle mie cure, manifesta la determinazione assunta di voler dar corso alla separazione personale.

La invita pertanto, a stipulare con l'assistenza di un avvocato di Sua fiducia, una convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti di cui all'art 6, L.162/2014 al fine di raggiungere un accordo che avrà gli effetti e farà luogo al provvedimento del Tribunale.

Con l'occasione evidenzio che il rifiuto al presente invito, o la mancata risposta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, impedirà l'utilizzazione della procedura di negoziazione assistita per il conseguimento degli effetti previsti.

Il sottoscritto avvocato, con l'occasione, rappresenta altresì alle parti che hanno la possibilità di esperire la mediazione familiare, al fine di essere coadiuvati nella ricerca di scelte condivise, nell'interesse superiore della prole.

Con distinti saluti.

Sottoscrizione della parte

Per autentica

Avv.....

All' Ufficio di Stato Civile  
del Comune di .....

**TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI  
DELL'ART.6 D.L. 12 SETTEMBRE 2014, n. 132, CONVERTITO CON LEGGE 10  
NOVEMBRE 2014 N. 162**

L'avvocato..... (PEC ..... )  
nell' interesse del proprio assistito signor .....  
nato a ..... , il ..... ,  
codice fiscale ..... ,  
titolo di studio ..... (v. codifica 1)  
condizione professionale o non professionale ..... (v. codifica 2)  
posizione nella professione ..... (v. codifica 3)  
elettivamente domiciliato presso il suo studio in .....  
via ..... (fax .....)  
e

L'avvocato..... (PEC ..... )  
nell' interesse della propria assistita signora .....  
nata a ..... , il ..... ,  
codice fiscale ..... ,  
titolo di studio ..... (v. codifica 1)  
condizione professionale o non professionale ..... (v. codifica 2)  
posizione nella professione ..... (v. codifica 3)  
elettivamente domiciliato presso il suo studio in .....  
via ..... (fax .....)

**PREMESSO**

che le parti hanno contratto matrimonio a .....

- iscritto
- trascritto

nel Comune di ..... (anno ..... atto .....

Parte ..... serie ..... );

a. che le parti in data ..... hanno sottoscritto, con l'assistenza dei rispettivi difensori, **convenzione di negoziazione assistita** per la soluzione consensuale della:

- separazione personale**
- scioglimento** del matrimonio
- cessazione degli effetti civili** del matrimonio
- modifica** delle condizioni della separazione
- modifica** delle condizioni del divorzio;

b. che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ha comunicato in data ..... agli avvocati:

- il nulla osta
- l'autorizzazione

per gli adempimenti ai sensi dell' art. 6 comma 3, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014

**TRASMETTE/ONO**

al competente Ufficiale dello Stato Civile copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, di cui all' art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014, ai fini delle annotazioni e delle comunicazioni previste dalla legge.

Firma congiunta

Avv. .... Avv. ....

.....

Data .....

Firma disgiunta

Avv. ....

Data .....

## CODIFICHE

### 1. Codifiche titolo di studio

1 = Dottorato di ricerca; 2= Laurea Magistrale; 3 = Laurea di primo livello + ITS; 4 = Diploma superiore + IFTS; 5 = Licenza media/avviamento professionale; 6= Licenza elementare; 7 =Nessun titolo; 8 = Sconosciuto;

### 2. Codifiche condizione professionale o non professionale

2 = Occupato/a; 2 = Casalingo/a; 3 = Studente/studentessa; 4 = Disoccupato/In cerca di prima occupazione; 5 = Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6 = Altra condizione non professionale; 7 = Sconosciuta/non fornita;

### 3. Codifiche posizione nella professione

**Lavoratore dipendente:** 1 = dirigente privato; 2 = dirigente pubblico; 3 =quadro/impiegato privato; 4 =quadro/impiegato pubblico; 5 = operaio o assimilato privato; 6 = operaio o assimilato pubblico;

**Lavoratore autonomo:** 7 = imprenditore/ libero professionista; 8 = lavoratore in proprio; 9 = coadiuvante familiare/socio cooperativa; 10 = Collaboratore coord-continuativa/prestazione opera occasionale; 11 = Sconosciuta/non fornita.



Tutte le immagini utilizzate per il presente elaborato sono state reperite in aree libere di Internet dichiarate espressamente di pubblico dominio e/o liberamente scaricabili ed utilizzabili da parte di chiunque. Qualora le immagini presenti ledano eventuali diritti di copyright vi invitiamo a contattarci agli indirizzi mail [ordavv.rovigo@ordineavvocatirovigo.191.it](mailto:ordavv.rovigo@ordineavvocatirovigo.191.it) e [segreteria.ordavvrovigo@ordineavvocatirovigo.it](mailto:segreteria.ordavvrovigo@ordineavvocatirovigo.it)